Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 30

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

239ª seduta: mercoledì 20 luglio 2011

Presidenza del presidente GIULIANO

IN 1244

TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)

INDICE

INTERROGAZIONI

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6
BELLOTTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 3
* SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* 5

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2417) ***Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta***, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) ***DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato***

(2151) ***PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti***

(2278) ***SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità***

(Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6, 7, 8
* BLAZINA *(PD)* 6, 7
CARLINO *(IdV)* 7
CASTRO *(PdL)* 8
SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* 7
* SPADONI URBANI *(PdL)* 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02226, presentata dalla senatrice Sbarbati.

BELLOTTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* La senatrice Sbarbati, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sugli effetti della normativa vigente nell'ambito della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS ai fini del raggiungimento dei requisiti utili per ottenere la pensione di anzianità.

Al riguardo desidero ricordare, in via preliminare, che la ricongiunzione dei periodi contributivi è l'istituto che permette a coloro che hanno posizioni assicurative diverse di riunire, tramite trasferimento, tutti i periodi contributivi in un'unica gestione, allo scopo di ottenere una pensione unica.

La ricongiunzione, regolata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, avviene su domanda dell'interessato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato nelle diverse forme previdenziali fino al momento della domanda e sempre che non siano stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi contributivi così ricongiunti sono considerati come se fossero stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

Anteriormente al 1º luglio 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» dell'AGO avveniva senza oneri per il richiedente con l'obbligo, a carico delle predette gestioni, di trasferire nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Con l'articolo 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi. Dalla medesima data coloro che si avvarranno della facoltà di cui all'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono

tenuti al versamento di una somma pari al 50 per cento della differenza tra l'importo dell'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati. Per le domande presentate in epoca anteriore al 1º luglio 2010 si applicheranno le disposizioni previgenti.

Con riguardo al Fondo elettrici, l'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, ai commi 12-*octies* e 12-*novies*, ha disposto che i trasferimenti delle posizioni assicurative dal suddetto Fondo vengano effettuati con le modalità e dalla stessa decorrenza fissate dal comma 12-*septies* abrogando, contestualmente, le disposizioni che nel predetto Fondo disciplinavano la costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria a titolo gratuito. Pertanto, per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, sono state abrogate le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 («Attuazione della delega conferita dall'articolo 2 comma 22 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private») che rendevano possibile trasferire le posizioni assicurative dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO solo a domanda degli interessati e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 29 del 1979.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di conversione n. 122 del 2010, i soggetti cessati dal servizio, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono continuare a trasferire la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a titolo oneroso.

Desidero rammentare che, in base alle normative vigenti, in alternativa e in presenza dei richiesti requisiti, i soggetti in esame possono usufruire dell'istituto della totalizzazione che consente, a titolo gratuito, l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

In relazione alle questioni poste dall'onorevole interrogante, aggiungo che è stato costituito presso la Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico di studio – al quale hanno partecipato rappresentanti degli enti previdenziali interessati nonché del Ministero dell'economia e delle finanze – per individuare possibili interventi operativi.

A conclusione dei lavori di detto tavolo tecnico sono emersi alcuni orientamenti per un eventuale intervento normativo che muova nelle seguenti direzioni: la creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative, alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contribuzione attraverso un sistema di calcolo della prestazione basato sul modello «pro quota»; l'estensione dell'istituto della totalizzazione attraverso l'abolizione del vincolo che, a legislazione vigente, impedisce la riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

Nell'evidenziare che la messa in atto degli interventi delineati è resa difficoltosa, allo stato, dalla necessità di reperire gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria, vorrei segnalare comunque che l'11 luglio ultimo scorso è stata presentata una mozione unitaria volta a far assumere le iniziative normative che consentano di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, così come ad intraprendere iniziative anche in sede di interpretazione autentica delle norme già in vigore.

SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Signor Presidente, pur mettendoci tanta buona volontà nel cercare di seguire quanto il Sottosegretario ha letto, non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta, soprattutto perché l'interrogazione non chiedeva di ripercorrere l'*iter* di un provvedimento che tutti conosciamo e che peraltro è a disposizione di ogni parlamentare. Comunque, *repetita iuvant,* e quindi consideriamo positivamente questo ripasso dal quale si evince che, di fatto, la risposta non c'è, tranne per le informazioni che già avevamo dagli organi di stampa.

Del resto lo stesso ministro Sacconi aveva dichiarato al quotidiano «Il Sole 24 Ore» la costituzione di un tavolo tecnico, anche a seguito dei provvedimenti presentati sia dal PD che dal deputato Cazzola in cui ci si faceva carico di questo problema. In entrambi i provvedimenti si evidenzia che, pur essendo essenziale la domanda da parte dell'interessato per ottenere la ricongiunzione, il titolo oneroso, per chiunque voglia intraprendere questa strada in un certo senso obbligata, è davvero insopportabile e ingiusto, ponendo in essere una disuguaglianza tra stesse categorie di lavoratori. Infatti, fino ad una certa data alcuni hanno beneficiato della possibilità di ricongiungere a costo zero o comunque ad un costo calibrato e diluito nel tempo, altri, invece, si trovano oggi di fronte ad un salasso davvero indigeribile che comporta il rinvio della data di pensionamento non essendovi la possibilità immediata di far fronte alla spesa.

Per quanto mi riguarda, ritengo che la risposta del Sottosegretario sia estremamente formale e molto banale rispetto all'entità della domanda che ho posto con l'interrogazione. Non si fa alcun cenno alle azioni che il Governo intende attivare per rispondere alle esigenze dei molti lavoratori che si trovano in queste condizioni e che non riescono a far fronte agli oneri che devono pagare. Il Governo ha qualcosa in mente? Sappiamo che si intende costituire un tavolo tecnico ma dalla risposta del Sottosegretario non abbiamo avuto nessuna indicazione in proposito. In particolare, avrei voluto sentire che c'è la volontà di azzerare le posizioni che sono state evidenziate e che sono ferme al 2010, affinché si riesamini la questione e si risolva il problema prevedendo uno stesso trattamento per tutti i lavoratori. La stessa Comunità europea prevede trattamenti uguali a parità di lavoro e, quindi, di diritti e di doveri.

Credo pertanto che il Governo debba farsi carico della questione in maniera diversa e non con pie intenzioni come quella di rilanciare un tavolo tecnico di cui già si conosceva l'esistenza. C'è bisogno di atti concreti che la risposta del Sottosegretario non ha assolutamente evidenziato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,50 alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2417) ***Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta***, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) ***DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato***

(2151) ***PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti***

(2278) ***SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità***

(Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2417, 2082, 2151 e 2278.

Ricordo che dei suddetti disegni di legge si è già concluso l'esame congiunto in sede referente con l'adozione del disegno di legge n. 2417 come testo base, e che la Presidenza del Senato ha autorizzato il trasferimento alla sede deliberante il 12 luglio scorso.

Propongo pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente, inclusa l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, e di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

BLAZINA *(PD)*. Siamo d'accordo per procedere nel modo da lei indicato, signor Presidente, dal momento che il provvedimento è stato già approvato all'unanimità in sede referente.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Signor Presidente, esprimo immensa soddisfazione per il trasferimento dei provvedimenti in titolo alla sede deliberante e con la conseguente assunzione come testo base del disegno di legge n. 2417, di contenuto identico a quello di un disegno di legge che io stessa ho presentato due anni fa come prima firmataria, sebbene quest'ultimo fosse un po' più articolato. Ma poiché sappiamo che l'ottimo è nemico del bene, tanto vale che nel frattempo si metta un freno e si colmi una lacuna inserendo questo ulteriore piccolo tassello di giustizia nel sistema penale italiano.

Il problema affrontato dal provvedimento in esame è purtroppo molto attuale perché spesso assistiamo alla corresponsione di pensioni di reversibilità a chi ha causato la morte dei propri congiunti. Ritengo invece giusto che tale diritto soggettivo non venga riconosciuto in caso di indegnità

del superstite. Peraltro, solo con un intervento legislativo era possibile stabilire tale esclusione, andando anche incontro ad una esigenza più volte sollevata dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori osservazioni, resta stabilito quanto indicato in apertura di seduta.

Passiamo alla votazione finale.

CARLINO *(IdV)*. Il Gruppo Italia dei Valori ribadisce il proprio orientamento favorevole alla normativa introdotta con il disegno di legge in esame che, con finalità di giustizia sociale, colma un vuoto legislativo. L'ordinamento attuale, infatti, non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta *una tantum*, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio dell'avente diritto e, in definitiva, in tutte quelle ipotesi in cui viene provocata la morte del familiare da parte di chi poi ottiene in forma di reversibilità la pensione.

Grazie anche all'emendamento presentato dai deputati Palomba e Cazzola la Camera ha inoltre introdotto l'ipotesi di esclusione dal beneficio di coloro che si macchiano di omicidio volontario, di omicidio preterintenzionale e di morte come conseguenza di altro delitto.

Finalmente si va nella direzione indicata da tempo anche dalla Corte costituzionale secondo la quale la pensione di reversibilità spetta ai superstiti *iure proprio* e non *iure successionis*. Pertanto, con questo provvedimento diamo organicità a tutte le questioni aperte che non potevano essere risolte a causa dell'assenza di una adeguata normativa specifica. Confermo pertanto il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori.

BLAZINA *(PD)*. Come già ho avuto modo di dichiarare in sede referente, esprimo a nome del Gruppo del Partito Democratico la soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di procedere in tempi veloci all'approvazione del disegno di legge, fortemente voluto. Ricordo peraltro che la senatrice Pinotti è firmataria di un provvedimento dal contenuto identico a quello che ci apprestiamo ad approvare.

Come già ribadito dalla senatrice Carlino, si colma una lacuna nel sistema previdenziale, seguendo peraltro l'indirizzo di una maggiore giustizia sociale, date le numerose situazioni balzate anche all'onore della cronaca.

Esprimiamo quindi il voto favorevole anche per l'effetto retroattivo del provvedimento che in questo senso estende il tema dei diritti, a noi molto caro.

SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Esprimo il voto favorevole del Gruppo UDC al provvedimento in esame. Ritengo infatti che quando una iniziativa è giusta essa debba essere sostenuta e votata, indipendentemente da chi la presenta. Peraltro, è importante sottoli-

neare anche il fatto che tali disposizioni arrivano a colmare una lacuna del nostro sistema giuridico e pensionistico.

Rilevo però qualche perplessità, almeno da parte mia, in merito alla questione della retroattività che forse andava meglio sviscerata e ponderata.

Considero comunque giusto il provvedimento e quindi ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

CASTRO *(PdL)*. Esprimo il voto favorevole al provvedimento in esame che sutura una ferita etica e giuridica.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Anche la Presidenza esprime grande soddisfazione per il clima di grande collaborazione che si crea su temi condivisi.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

SBARBATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

per molti lavoratori, che hanno maturato posizioni assicurative presso diversi fondi, il raggiungimento dei requisiti minimi necessari per l'ottenimento della pensione di anzianità è subordinato al cumulo in un unico fondo dei versamenti effettuati nelle diverse gestioni;

la normativa in vigore impone ai lavoratori il passaggio obbligato della ricongiunzione al regime generale INPS;

l'onere di questa ricongiunzione è molto gravoso;

la gravosità degli importi da pagare induce i lavoratori a proseguire l'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga tali importi da pagare una discriminazione per questa categoria di lavoratori rispetto a quelli che hanno maturato posizioni contributive con un fondo unico;

se non intenda adoperarsi affinché questa discriminazione possa cessare.

(3-02226)

DISEGNO DI LEGGE N. 2417

d'iniziativa del deputato Lo Presti, già approvato dalla Camera dei deputati:

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

Art. 1.

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00